



Città di Modica

1815

122
31.07.17

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

V Settore

Lavori pubblici-Pianificazione delle risorse-Espropriazioni-
Alienazioni-Servizi Cimiteriali

n. 1491 del - 8 AGO. 2017

OGGETTO: ESPROPRIAZIONI - REALIZZAZIONE DELLA ZONA ARTIGIANALE DI C.DA MICHELICA-SENTENZA CORTE D'APPELLO DI CATANIA N. 743 DEL 04/06/2008 E SENTENZA TAR CATANIA SEZ. I N. 601/2016 DEL 26/02/2016
LIQUIDAZIONE SOMMA DEPOSITO AMMINISTRATIVO INDENNITA' DEFINITIVA DI ESPROPRIAZIONE

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

PREMESSO che con ordinanza n. 214 del 26 aprile 1993 si è proceduto all'espropriazione, all'occupazione permanente e definitiva ed all'asservimento degli immobili per la realizzazione dei lavori della zona artigianale in C.da Michelica;

CHE a seguito della mancata accettazione dell'indennità provvisoria di espropriazione da parte della ditta catastale comproprietaria delle particelle dalla n.690 alla n.711 del foglio 103 catasto terreni del Comune di Modica Sigg.:Sammito Antonino nato a Modica il 07/03/1931, Sammito Maria nata a Modica il 13/02/1942, Sammito Natala nata a Modica il 06/12/1934 e Puglisi Concetta nata a Modica il 24/11/1912, si è proceduto al deposito amministrativo presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Ragusa come da quietanze n. 57 del 23/04/1993, n. 387 del 20/08/1998 e n. 423 del 20/08/1998;

CHE a seguito di ricorso presentato dalla ditta espropriata sopra citata presso la Corte di Appello di Catania e successiva sentenza n. 743 del 04/06/2008, ricorso n. 1757/2012 presso il TAR di Catania con sentenza n. 601/2016, il Comune di Modica è stato condannato al pagamento dell'indennità definitiva di importo superiore a quella provvisoria oltre interessi e spese legali per un importo complessivo pari ad € 240.079,53;

CONSIDERATO che il Comune di Modica entro il termine stabilito non ha dato esecuzione alla sentenza sopra citata e con la stessa sentenza del TAR n. 601/2016 è stato disposto, in caso di inadempienza entro i termini la nomina di un commissario ad acta per la esecutività della stessa;

CHE con decreto prefettizio n. 8628/13.4Gab del 22/03/2016 il Prefetto di Ragusa ha delegato il Dr. Ferdinando Trombadore, Vice Prefetto Aggiunto della Prefettura – U.T.G di Ragusa quale commissario ad acta per dare esecutività alla sentenza citata;

PRESO ATTO che con deliberazione immediatamente esecutiva n. 47491 del 23 Settembre 2016, che si allega in copia, il Commissario ad acta quantifica in € 240.079,53 l'importo complessivo della sentenza comprensivo di interessi e spese legali;

CHE con la stessa deliberazione si dispone che la somma destinata ai beneficiari dell'indennità di espropriazione venga depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti come prescritto dalla sentenza in esecuzione;

CHE a seguito di decessi e di successive dichiarazioni di successione gli attuali beneficiari dell'indennità definitiva di espropriazione sono i Sigg.: Sammito Maria, Abate Maria, Sammito Giuseppe, Sammito Maria Concetta, Sammito Salvatore e Sammito Natala.

CHE con successivi provvedimenti sono stati effettuati i depositi amministrativi e le rispettive autorizzazioni allo svincolo a favore degli aventi diritto;

CONSIDERATO che l'indennità di esproprio spettante al Sig. Sammito Salvatore nato a Modica il 03/10/1963, comproprietario delle particelle dalla n.690 alla n.711 del foglio 103 catasto terreni del Comune di Modica, pari ad € 16.446,95 è stata oggetto di contestazione per una cessione di credito a favore del Sig. Puccia Salvatore non perfezionata e quindi è stata esclusa dal precedente deposito in quanto non è chiara l'esatta individuazione del soggetto creditore così come si evince dalla suddetta deliberazione n. 47491 del 23 Settembre 2016;

CHE comunque la quota di € 16.446,95 è stata compresa nell'importo complessivo dovuto dal Comune di Modica in forza della sentenza da giudizio di ottemperanza TAR Catania Sez. I n. 601/2016 del 26/02/2016;

CHE con sentenza del 12/01/2017 n. 00195/2017 REG. PROV. COLL. che si allega in copia, il TAR Catania Sez. I, dispone che il Sig. Puccia Salvatore nato il 23/03/1962 a San Juan de Los Morros (Venezuela), C.F.: PCC SVT 62C23 Z614I e residente a Modica in Via Vanella 137 n. 14/D è legittimato a ricevere l'adempimento da parte del Comune di Modica dell'indennità di esproprio di € 16.446,95 originariamente spettante al Sig. Sammito Salvatore;

TENUTO CONTO che con nota prot. n. 03/V del 23/05/2017 è stata richiesta alla Ragioneria Territoriale di Palermo la lettera di apertura deposito definitivo, e successivamente con nota n. 36507 del 30/05/2017 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo ha trasmesso la lettera con relativo numero di posizione nazionale PA01302589Y;

CHE l'importo dell'indennità definitiva da depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti di Palermo, ammonta ad € 16.446,95 così come risulta dalla sentenza del TAR di CT del 12/01/2017 n. 00195/2017 e dall'ordinanza di deposito n. 08/V/OR del 23/05/2017 e dovrà essere depositata a favore del Sig. Puccia Salvatore;

CHE il suddetto importo sarà prelevato dal capitolo 11209 del bilancio 2016, gestione residui 2013 (imp. 1979/2013) e dal capitolo 11207 del bilancio 2016 (imp. 2489/2016);

TENUTO CONTO che alla superiore liquidazione si provvederà secondo le procedure previste nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n.40/2008 recante modalità di attuazione dell'art. 48 bis del D.P.R. DEL 28/09/1973 N. 602;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la L. R. n. 48/91;

DETERMINA

- 1) Dare atto a seguito della sentenza del TAR di CT del 12/01/2017 n. 00195/2017 la somma complessiva occorrente per il deposito amministrativo dell'indennità definitiva di espropriazione spettante al Sig. Puccia Salvatore, comproprietario degli immobili occupati per la realizzazione della zona artigianale in C.da Michelica, ammonta ad € 16.446,95;
- 2) Depositare la somma di € 16.446,95 presso la Cassa Depositi e Prestiti di Palermo per l'effettuazione del deposito amministrativo a favore del Sig. Puccia Salvatore nato in Venezuela il 23/03/1962, C.F.: PCC SVT 62C23 Z614I e residente a Modica in Via Vanella 137 n. 14/D, numero di posizione nazionale: PA01302589Y;
- 3) Dare atto che la somma complessiva di € 16.446,95 sarà prelevata dal capitolo 11209 del bilancio 2016, gestione residui 2013 (imp. 1979/2013) e dal capitolo 11207 del bilancio 2016 (imp. 2489/2016);
- 4) Dare atto inoltre che il versamento dovrà essere effettuato sul codice IBAN indicato nella relazione dell'Ufficio Espropri prot. n. 28838 del 09/06/2017, che si allega in copia al presente provvedimento, avendo cura di riportare come causale il codice di riferimento corrispondente al

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
2489 / 2016	23/08/2016	€ 16.446,35	11209 / 00	2016

Modica, 03/08/2017

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 10 AGO, 2017 al 24 AGO, 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____ li

Il Responsabile della pubblicazione

47691

E I

23 SET. 2016

COMUNE DI MODICA

Delibera del Commissario ad Acta n. 89 del
23 SET. 2016

OGGETTO: Sentenza TAR Catania Sez. I n. 601/2016 del 26.02.2016 emessa su ricorso n. 1757/2012 reg. ric. proposto da Sammito Maria, Sammito Salvatore e Puccia Salvatore contro Comune di Modica per l'ottemperanza della sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 743 del 04.06.2008. Quantificazione, impegno e liquidazione, con riconoscimento debito fuori bilancio.

L'anno duemilasedici, il giorno ventitré del mese di settembre, presso la Casa Comunale del Comune di Modica e nell'Ufficio del Segretario Generale dello stesso,

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Ferdinando Trombadore, Vice Prefetto Aggiunto della Prefettura - U.T.G. di Ragusa, delegato del Prefetto di Ragusa, giusto decreto prefettizio n. 8628/13.4/Gab. del 22.03.2016, con l'assistenza del suddetto Segretario Generale del Comune di Modica, Dott. Giampiero Bella, e alla presenza del Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Ing. Giuseppe Patti:

Vista la sentenza del TAR Catania Sez. I n. 601/2016 del 26.02.2016 emessa su ricorso n. 1757/2012 reg. ric. proposto da Sammito Maria, Sammito Salvatore e Puccia Salvatore contro Comune di Modica, con la quale tale organo di giustizia amministrativa assegna al Comune di Modica gg. 90 dalla notifica o trasmissione amministrativa della stessa perché provveda all'ottemperanza della sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 743 del 04.06.2008 e contestualmente dispone la nomina di Commissario ad Acta, affinché provveda, in caso di ulteriore inadempienza nel succitato termine, a provvedere egli stesso, nel successivo termine di gg. 90, a dare esecuzione alla stessa;

Atteso che il termine assegnato dal T.A.R. Sicilia all'Amministrazione comunale di Modica, di 90 giorni dalla trasmissione in via amministrativa della sentenza de qua, acquisita al protocollo dell'Ente in data 11.03.2016 (prot. n. 13000), per l'esecuzione della suddetta sentenza, è decorso;

Rilevata la mancata esecuzione, da parte del Comune di Modica, della prefata sentenza;

Dato atto che conseguentemente, in data 23 giugno 2016, si è insediato per l'espletamento del proprio mandato e a tal fine ha richiesto al Responsabile del Servizio Finanziario e al Responsabile del Settore Lavori Pubblici, presenti all'insediamento, di mettere a sua disposizione tutta la documentazione contabile e amministrativa necessaria alla determinazione delle spettanze riconosciute dalla suddetta sentenza 601/2016 emessa dal T.A.R. Sicilia a favore dei ricorrenti, al fine di provvedere ai conseguenti adempimenti per l'estinzione del debito de quo, concordando con gli stessi funzionari un successivo accesso per gli ulteriori atti adottandi per la data del 4 luglio 2016;

Dato atto che in data 4 luglio 2016 si è proceduto ad acquisire la documentazione fornita dal Comune, ivi compresa quella proveniente dall'Ufficio legale dell'Ente e che sono stati acquisiti, dai Responsabili succitati, chiarimenti ulteriori in merito alla complessa vicenda amministrativa oggetto dell'incarico, al fine di procedere alla quantificazione delle somme ancora dovute dal Comune per effetto della sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 743 del 04.06.2008 secondo quanto disposto dalla sentenza TAR Catania e procedere, quindi, all'impegno e liquidazione delle stesse

somme, previo il necessario riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio per le somme non ancora registrate sul bilancio dell'Ente;

Dato atto che, per effetto delle vicende successive all'espropriazione e, in particolare, per effetto delle successioni *mortis causa* dell'originario proprietario Sammito Giuseppe e della di lui moglie e coerede Puglisi Concetta, risultano aventi titolo in ragione di 1/3 del totale i tre figli Sammito Maria, Sammito Antonino e Sammito Natalia;

Dato atto che, per effetto dell'ulteriore successione *mortis causa* dell'erede Sammito Antonino, risultano subentrati, nella suddetta quota di 1/3 del totale, la di lui moglie Abate Maria in ragione di 1/3 e i figli Sammito Giuseppe, Sammito Salvatore e Sammito Maria Concetta in ragione di 2/9 ciascuno;

Rilevato dagli atti d'ufficio che Puccia Salvatore, ricorrente nel giudizio di ottemperanza unitamente a Sammito Maria e Sammito Salvatore, risulta cessionario di parte dei crediti sopra enucleati e, in particolare, del credito vantato da Sammito Maria per Euro 5.000,00 con atto acquisito al protocollo del Comune – Ufficio Tecnico in data 22.1.2010, e del credito vantato da Sammito Salvatore, con atti acquisiti al protocollo del Comune in data 22.1.2010 per Euro 10.000,00 e in data 19.3.2010, per Euro 13.931,59, e così complessivamente per Euro 23.931,59;

Preso atto che la cessione del credito di Sammito Salvatore viene da quest'ultimo, con lettera assunta al protocollo dell'Ente n. 41271 del 14.9.2015, espressamente contestata in quanto asseritamente non perfezionatasi, con contestuale diffida al Comune dall'adempiere nei confronti di Puccia Salvatore;

Ritenuto che allo stato occorre procedere alla verifica della legittimità del titolo vantato da Puccia Salvatore, privo peraltro di autenticazione delle firme, chiedendo al riguardo chiarimenti al Giudice dell'ottemperanza, mentre nulla osta alla corresponsione della somma ceduta al medesimo da Sammito Maria, che non l'ha contestata e che, anzi, l'ha espressamente confermata con lettera del 22.9.2016 trasmessa al Comune dal difensore di entrambi gli aventi titolo;

Ritenuto che nei confronti dei rimanenti beneficiari si possa immediatamente procedere alla liquidazione e corresponsione della somma a ciascuno spettante, all'uopo procedendo al necessario riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio per la parte ad oggi non prevista;

Ritenuto che tale riconoscimento di debito debba ricomprendere anche la quota contesa tra Puccia Salvatore e Sammito Salvatore, in quanto dovuta e certa nell'ammontare, che deve essere fatto pari alla quota originariamente spettante al coerede Sammito Salvatore, rimandando, all'esito dei necessari approfondimenti del caso con richiesta di proroga al TAR Sicilia della durata del commissariamento ad acta, il deposito della relativa somma presso la Cassa DD.PP. in favore di chi risulterà effettivo beneficiario;

Dato atto che la quantificazione delle somme ancora spettanti ai soggetti come sopra individuati risulta dalla tabella di determinazione (Tab. 1) a firma del dirigente del V settore del Comune di Modica, competente per le procedure espropriative, che si unisce al presente atto per farne parte integrante;

Dato atto, in particolare, che sono state calcolate separatamente la somme dovute a titolo di espropriazione e a titolo di occupazione e che, dall'ammontare complessivo, sono state detratte le



somme dal Comune depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti in favore degli aventi titolo in data 23.4.1993 e quelle depositate il successivo 30.8.1998;

Dato atto che sulla somma dovuta al 26.4.1993, previa detrazione di quanto già depositato dal Comune presso la Cassa Depositi e Prestiti, sono stati calcolati gli interessi sino alla data del 30.8.2016;

Dato atto che, con tabella di ripartizione (Tab. 2) a firma del dirigente del V settore del Comune di Modica, competente per le procedure espropriative, che si unisce al presente atto per farne parte integrante, si è proceduto altresì a quantificare le somme depositate e quelle ancora dovute, distinguendole per beneficiario secondo la quota a ciascuno spettante;

Dato atto che, con tabella che del pari si unisce al presente atto per farne parte integrante (Tab. 3), si è ulteriormente proceduto a quantificare le somme dovute a titolo di spese processuali tenendo conto dei due procedimenti avanti la Corte d'Appello e di quelli avanti la Corte di Cassazione e il T.A.R. Sicilia secondo i rispettivi aventi titolo in qualità di attori o ricorrenti;

Dato atto, in particolare, che nel primo giudizio di merito le spese processuali sono state distratte in favore dell'Avvocato Giovanni M. Manenti e che, per lo stesso, risultano oggi beneficiari i di lui successori *mortis causa* Barone Maria e Manenti Ferdinando;

Dato atto che non si rinviene agli atti del Comune la quantificazione delle somme dovute a titolo di C.T.U. nel primo giudizio di merito e che i difensori degli aventi titolo non sono stati, ad oggi, in grado di documentarle;

Tutto ciò premesso,

IL COMMISSARIO AD ACTA

1. Avendone titolo e legittimazione, in base agli atti indicati e per le ragioni di cui in premessa, qui richiamati:

a) Dà atto che l'importo complessivo ad oggi dovuto dal Comune di Modica in forza della sentenza da giudizio di ottemperanza TAR Catania Sez. I n. 601/2016 del 26.02.2016 emessa su ricorso n. 1757/2012 reg. ric. proposto da Sammito Maria, Sammito Salvatore e Puccia Salvatore contro il Comune di Modica per l'esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 743 de 04.06.2008, ammonta complessivamente ad € 240.079,53 così distinti:

- € 115.084,54 per espropriazione e occupazione illegittima al netto delle somme depositate;
- € 106.949,34 per interessi maturati alla data del 30.08.2016;
- € 4.699,47 per le spese del primo giudizio di merito;
- € 6.999,75 per le spese del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione;
- € 4.479,84 per le spese del secondo giudizio di merito;
- € 1.866,60 per le spese del giudizio di ottemperanza;


b) Dà atto che tali somme sono dovute come segue:

- a favore di Sammito Maria: € 68.547,71, oltre € 6.361,99 per spese processuali;
- a favore di Abate Maria: € 24.670,43;
- a favore di Sammito Giuseppe: € 16.446,95;
- a favore di Sammito Maria Concetta: € 16.446,95;
- a favore di Sammito Salvatore: € 622,20 per spese processuali;
- a favore di Sammito Natala: € 74.011,29, oltre € 5.739,79 per spese processuali;
- a favore degli eredi dell'Avv. Giovanni M. Manenti: € 4.699,47 per spese processuali;
- a favore di Puccia Salvatore: € 5.463,58, oltre € 622,20 per spese processuali;

- c) Dà atto che le somme di cui alla lettera a) comprendono anche la quota di € 16.446,95, somma che sarà liquidata in favore di chi risulterà beneficiario a seguito dei chiarimenti di cui in motivazione;
- d) Dà atto che una parte di tale somma, per l'ammontare di € 132.628,05, risulta già iscritta sul Bilancio 2016 dell'Ente in fase di predisposizione, gestione residui 2013, mentre l'ulteriore ammontare di € 107.451,48 deve essere oggetto di riconoscimento di debito fuori bilancio;
2. Riconosce la legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL, per l'importo di € 107.451,48, in quanto non iscritto nel bilancio di previsione;
 3. Liquidava i suddetti importi dovuti di cui al punto 1, lett. b), dell'ammontare complessivo di € 223.632,58 (€ 240.079,53 - € 16.446,95), rimandando la liquidazione della somma di € 16.446,95 di cui al punto 1, lett c), all'esatta individuazione del soggetto creditore;
 4. Di imputare le somme liquidate di cui al punto precedente, pari ad € 223.632,58, come di seguito indicato:
 - quanto ad € 132.628,05 sul cap.11209 del Bilancio 2016 in fase di predisposizione, gestione residui 2013 (imp. 1979/2013);
 - quanto ad € 107.451,48 sul cap. 11207 del Bilancio 2016 in fase di predisposizione (imp. 2489/2016);
 5. Dispone che il pagamento delle suddette somme ai soggetti che ne vantano diritto sia effettuato mediante deposito presso la Cassa DD.PP. come prescritto dalla sentenza in esecuzione, mentre al pagamento delle spese processuali si procederà a mezzo mandati di pagamento ai singoli beneficiari;
 6. Rimanda ad un successivo atto, previa richiesta di proroga al TAR Sicilia -- Sez. di Catania, il deposito presso la Cassa DD.PP. della rimanente quota, contesa tra Puccia Salvatore e Sammito Salvatore, pari ad € 16.446,95 e, previo riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, della somma che sarà documentata a titolo di Consulenza tecnica d'ufficio;
 7. Demanda al Responsabile del V Settore dell'Ente l'adozione degli atti esecutivi relativi al deposito delle somme presso la Cassa DD.PP.;
 8. Demanda al Responsabile del II Settore dell'Ente l'adozione degli atti esecutivi relativi al pagamento delle spese processuali ai singoli beneficiari;
 9. Dichiarava la presente deliberazione immediatamente esecutiva.


Dal che il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

IL COMMISSARIO AD ACTA
Dott. Ferdinando Trombadore



IL SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Giampiero Bella



IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
Ing. Giuseppe Patti

4 

TABELLA 2

Handwritten initials/signature

RIPARTIZIONE SOMME

	depositate	non depositate					
	43.840,86	222.033,88					
sammito maria *	14.613,62	74.011,29					
eredi sammito antonino	14.613,62	74.011,29					
abate maria 3/9	4.871,21	24.670,43					
sammito giuseppe 2/9	3.247,47	16.446,95					
sammito maria concetta 2/9	3.247,47	16.446,95					
sammito salvatore 2/9 *	3.247,47	16.446,95					
sammito natala	14.613,62	74.011,29					



Handwritten signature

TABELLA 2

RIPARTIZIONE PER LA QUOTA DI SAMMITO MARIA SU CUI SUSSISTONO CESSIONI DI CREDITO

Creditori	totali								
	74011,29								
sammito maria	68547,71								
puccia salvatore	5463,58								

RIPARTIZIONE PER LA QUOTA DI SAMMITO SALVATORE SU CUI SUSSISTONO CESSIONI DI CREDITO

puccia salvatore	16446,95								




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TABELLA 3

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SPESE LEGALI						
CREDITORI	1° Giudizio - Corte d'Appello 970/1998	Cassazione	2° Giudizio - Corte d'Appello 743/2008	TAR		
avvocato manenti	4.699,47				4.699,47	
sammito maria		3.499,87	2239,92	622,2	6.361,99	
eredi sammito antonino						
sammito salvatore				622,2	622,2	
sammito natala		3.499,87	2239,92		5.739,79	
puccia salvatore				622,2	622,20	
totali	4.699,47	6.999,74	4479,84	1856,6	18.045,65	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Gianluca Burderi certifica che la deliberazione del Commissario ad acta ad oggetto :

SENTENZA TAR CATANIA SEZ. I N.601/2016 DEL 26.02.2016 EMESSA SU RICORSO N.1757/2012 REG.RIC.PROPOSTO DA SAMMITO MARIA, SAMMITO SALVATORE E PUCCIA SALVATORE CONTRO COMUNE DI MODICA PER L'OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI CATANIA N.743 DEL 04.06.2008. QUANTIFICAZIONE, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE, CON RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO

è stata pubblicata sul sito informatico dell'Ente dal 2 4 SET, 2016 al 8 OTT, 2016 e senza opposizioni
N. Albo Informatico riportato sul titolo del file.

Il presente atto viene certificato con firma digitale
Il Responsabile della rete civica

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Modica, li

Il Segretario Generale
